

L'obiettivo di questa tesi di laurea è quello di fornire un'analisi accurata della riforma costituzionale n.1 dell'11 febbraio 2022 nell'attuale contesto storico e geopolitico. Essa modifica il testo degli articoli 9 e 41 Cost., e si è messo in evidenza la sua rilevanza epocale all'interno del nostro panorama giuridico nazionale, ma anche i riflessi che essa ha avuto a livello internazionale. Con la riforma costituzionale, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, e degli animali entra in Costituzione. Non si è trattato di una modifica vera e propria della Costituzione, ma di una integrazione della stessa. La riforma è storica, giacché va a toccare per la prima volta i Principi Fondamentali, ovvero i primi dodici articoli della Costituzione, infatti inserisce questi concetti non solo tra i principi fondamentali all'art.9 Cost., ma anche tra i diritti sociali ed economici nel Titolo III della Costituzione, all'art.41. Purtroppo essa, pur nella quasi unanimità del voto parlamentare, è stata poco sottolineata dalla opinione pubblica, anzi si potrebbe parlare di una vera e propria assenza di dibattito politico sul tema, perché è caduta proprio nel mezzo della crisi pandemica e di quella russo-ucraina, quindi dal punto di vista mediatico è stata completamente surclassata da queste due situazioni congiunturali emergenziali.

Ovviamente, il tema "ambiente" non era affatto estraneo al diritto internazionale ed europeo, quindi sono stati accuratamente citati i passaggi fondamentali che hanno condotto ad un radicale cambiamento anche in Italia. In particolare il focus più approfondito ha riguardato proprio gli articoli oggetto della riforma costituzionale, il 9 e il 41. Grazie alla nuova stesura dell'art.9 Cost. il concetto di ambiente non viene più meramente assimilato alla nozione di paesaggio, il quale era considerato un bene giuridico meramente dal punto di vista estetico e culturale, ma assurge ad avere una autonomia ed una valenza propria. Sempre nello stesso articolo sono stati aggiunti riferimenti alle "future generazioni" e quindi ad una "responsabilità intergenerazionale", ma non è chiaro come questa espressione si relazioni con il concetto di "sviluppo sostenibile", che non è stato invece introdotto nel testo della riforma se non riconducendolo al concetto di "equità intragenerazionale". Sempre nello stesso articolo, la recente riforma costituzionale ha introdotto il concetto di "biodiversità", affiancandolo alle nozioni di "ambiente" ed "ecosistemi", già posti in relazione tra di loro all'art.117 Cost. Ci si è soffermati quindi su come la giurisprudenza abbia cercato di tenere distinti i tre termini in modo tale che essi possano considerarsi indipendenti tra di loro. L'analisi sull'art.9 Cost. non può prescindere da un riferimento alla tutela degli animali che viene introdotta per la prima volta, attraverso una riserva di legge, nel testo costituzionale dal terzo comma dello stesso articolo. Si attesta il definitivo superamento della visione antropocentrica, almeno sul piano della cultura costituzionale, e si consolida il principio della tutela diretta dell'animale come soggetto in sé. Quest'ultimo deve essere tutelato nella sua individualità, come titolare di specifici interessi e *naturaliter* non può più essere considerato come *res*, ma come "essere senziente non-

umano”. In altre parole, la tutela dell’animale, a differenza, per esempio, della tutela dell’ambiente, viene concepita come una tutela diretta, ossia non legata al soddisfacimento di interessi umani, ovvero alla realizzazione di diritti fondamentali.

La riforma ha modificato profondamente anche l’art. 41 Cost. inserendo i riferimenti delle parole “salute” e “ambiente” nell’articolo cardine dell’iniziativa economica privata e pubblica. Il nuovo art.41 Cost. va ben al di là della individuazione della tutela dell’ambiente come un interesse pubblico prevalente che si impone ai soggetti privati dall’esterno, conformandone l’attività e limitandone la libertà di iniziativa economica. Il legislatore, in questo modo, impone in via indiretta ai privati l’internalizzazione delle esigenze ambientali all’interno della finalità d’impresa, mutando così lo scopo della stessa: la massimizzazione del profitto deve essere raggiunta ora con il minimo impatto ambientale. Come già precedentemente accennato la Costituzione italiana non contiene riferimenti specifici ed espliciti riguardo lo sviluppo sostenibile, ma esso può essere reputato incluso attraverso l’interpretazione evolutiva di alcune disposizioni e, in particolare, proprio grazie al concetto di “utilità sociale” presente nell’art.41 perché consente di adattarsi alle nuove frontiere problematiche dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale. In definitiva, mentre l’art.9 è importantissimo dal punto di vista sistemico e quindi ne vedremo le conseguenze in un periodo a medio-lungo termine, gli effetti dell’art.41 invece li vedremo a breve perché va a funzionalizzare l’attività economica privata e pubblica all’interesse ambientale. Se si legge la modifica costituzionale in quest’ottica, che poi è la chiave con cui molte Costituzioni hanno recepito la tutela dell’ambiente, l’interprete ne vede una forza dirompente più che nell’art. 9 Cost., proprio nell’art. 41 Cost.

Alla luce della riforma, il nuovo contenuto delle parole “salute” e “ambiente”, entrambe rientranti tra i dodici Principi Fondamentali della nostra Costituzione, ha inevitabilmente finito per essere posto al vaglio di numerose analisi e sfumature da parte della giurisprudenza. La diversa accezione che esse possono assumere nei diversi contesti in cui sono applicate comporta un loro diverso bilanciamento con gli altri diritti. Il diritto alla salute non può prescindere dal diritto di vivere e/o lavorare in un ambiente salubre. Del resto, questo è il risultato dell’interpretazione evolutiva delle disposizioni costituzionali che rappresenta anche il portato naturale del criterio logico-sistematico: criterio principe dell’interpretazione costituzionale, secondo il quale ogni disposizione deve essere interpretata alla luce di tutte le altre disposizioni e in specie di quelle più strettamente connesse. Finora l’aspetto ambientale è stato spesso bilanciato con risultati insoddisfacenti con altri diritti laddove questi ultimi hanno sempre prevalso sull’interesse ambientale. Ne è una dimostrazione la prima sentenza Ilva della Corte Costituzionale (CC 85/2013), la quale riproduce iconicamente questa situazione.

L'impatto che ha avuto questa riforma è stato tale da incidere profondamente sia sulle materie di diritto prettamente privatistico sia su quelle di natura pubblicistica. Tra queste ultime, infatti, si è fatto anche cenno, nel capitolo quarto, ai profili tributari della nuova cosiddetta "fiscalità ambientale". Fino a cinquant'anni fa la parola "ambiente" non era declinata nella materia tributaria. Anzi ci si inorridiva al solo pensiero perché il tributo era da sempre collegato a manifestazioni di ricchezza, la quale deve essere reale, effettiva e tangibile, il che è il principio costituzionale di capacità contributiva (art.53 Cost.) che è irrinunciabile. Tutto ciò manca invece nell'ambiente. Si è arrivati a considerare però che chi sfrutta l'ambiente denota una maggiore idoneità a contribuire, invece chi lo utilizza in maniera accorta, in senso ecologico quindi, deve essere in questa logica premiato. Il cittadino, quindi, contribuisce nei limiti in cui consuma questo bene indivisibile perché ciò fa venire meno una ricchezza comune e, quindi, impone un pagamento. Di conseguenza i tributi ambientali sono destinati ad orientare i comportamenti dei singoli, facendo sì che si indirizzino verso scelte a livello ecologico sostenibili. È una giustificazione veramente complessa a cui giunge l'UE dopo quindici anni di dibattiti allontanandosi dal principio di "chi inquina paga" che negli anni si è rilevato assolutamente inefficace per problemi applicativi concreti. Uno di questi risiede proprio nel fatto che per identificare l'inquinatore al fine di addossargli il costo dell'inquinamento comporta un esborso di denaro non indifferente. Si dovrà quindi guardare al tributo ambientale al di là del gettito che si possa realizzare. Negli ultimi capitoli sono state esaminate l'ormai conclamata emergenza del cambiamento climatico e le possibili soluzioni, corredate da esempi pratici che l'Europa sta mettendo in atto per contrastarla quali il Next Generation EU, che si traduce con il PNRR in Italia, il *Green Deal* europeo e il *Fit for 55%*. Sono stati citati infine alcuni esempi pratici di attuazione delle politiche europee: dall'obbligo del caricabatterie unico entro il 2024, alla politica Euro 7 per la circolazione degli autoveicoli fino all'efficientamento energetico e il Superbonus 110%.

La modifica costituzionale ha tratti di innovatività evidente che avranno un risvolto pratico nella vita di tutti quanti noi e tenderà ad implementare una effettiva qualità di vita e di benessere in un ambiente degno, qualora i nuovi modelli di sviluppo saranno tesi ad una ecologia integrale aperta verso categorie nuove che siano capaci di coniugare le scienze esatte della biologia e dell'economia con l'esistenza e l'essenza dell'uomo stesso.